



Autorità di Bacino del Fiume Adige

COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 21 dicembre 2010

Delibera n. 2/2010

OGGETTO: Adozione della “Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, approvato con DPCM 27 aprile 2006, per le aree in dissesto da versante”. Norme di attuazione. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI

- il D. Lgs. 152/06 recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il D.L.vo 8/11/2006, n. 284, recante disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 152/2006;

CONSIDERATO che

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO altresì che

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- il successivo articolo 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha ulteriormente modificato l'art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 ribadendo, in ogni caso, la proroga delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo Decreto legislativo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza del Comitato Istituzionale di questa Autorità di bacino all'adozione della presente deliberazione;

VISTO il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige*”;

RICHIAMATA la propria delibera n. 1/2005 del 15 febbraio 2005 di “*Adozione del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - Regione del Veneto. Norme di attuazione. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime*”;

VISTO il DPCM 27 aprile 2006, recante “*Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige – Regione del Veneto*”;

CONSIDERATO CHE, in linea con quanto già elaborato nel piano relativamente alla perimetrazione del pericolo idraulico, anche per i fenomeni di dissesto da versante si è ritenuto opportuno affinare le elaborazioni del piano individuando azioni strategiche nonché prescrizioni di piano di natura preventiva e connessi al riconoscimento e alla perimetrazione di aree in cui - a prescindere dalla presenza, dalla consistenza e dal valore di elementi a rischio - esistono comunque pericoli di natura idrogeologica di vario grado;

VISTA la propria delibera n.1/2007 del 19 giugno 2007 di “*Adozione del Progetto di 1^a variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, approvato con DPCM 27 aprile 2006, per le aree in dissesto da versante. Approvazione misure di salvaguardia*” della cui adozione è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2007 e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 21 settembre 2007, avviando così la procedura di consultazione in Conferenza programmatica ai sensi dell'articolo 1 bis della legge n. 365/2000 ed il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto di variante;

DATO ATTO CHE il Progetto di variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico per le aree in dissesto da versante, contiene, in sintesi:

- l'individuazione e la perimetrazione di aree a pericolo da frana e da colata detritica;
- le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione del pericolo;
- le norme di attuazione e le prescrizioni di piano;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico sul Progetto nelle sedute del 11 aprile e 13 dicembre 2006;

VISTE le osservazioni sul Progetto di variante del piano inoltrate alla Regione del Veneto e comunicate, altresì, all’Autorità di bacino dell’Adige;

VISTO l’esito della Conferenza programmatica svoltasi il giorno 11 giugno 2008;

VISTO il parere regionale sul Progetto di variante riassunto nella deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 12 gennaio 2010;

VISTO l’art. 3, comma 6, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3906, pubblicata nella G.U. n. 272 del 20 novembre 2010, per cui le misure di salvaguardia del Progetto di Variante, adottate con delibera n. 1/2007, continuano ad applicarsi sino al completamento degli iter di adozione della variante e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione;

CONSIDERATO che gli elaborati della variante in esame – predisposti tenendo conto delle osservazioni pervenute e del parere regionale sul Progetto di variante, rispetto allo stesso Progetto contengono aggiornamenti:

- di ridefinizione delle necessità economiche per gli interventi di messa in sicurezza per le aree in dissesto presenti nel territorio del Comune di Chiampo;

- di riformulazione del comma 6 dell'art. 29 delle Norme di attuazione, nel quale sono descritte le procedure per l'aggiornamento del piano, sulla base dell'analoga attività di aggiornamento delle perimetrazioni condotta in altra parte del territorio regionale del Veneto;

ACCERTATO che l'indicazione delle opere per la riduzione dei pericoli e dei rischi - contenuta nelle schede degli interventi - non comporta decisioni in ordine alla verifica della cantierabilità ed al finanziamento di interventi, ma si pone come base per la predisposizione dei programmi triennali di intervento per l'attuazione del piano;

CONSIDERATO che l'elenco dei Comuni del bacino idrografico dell'Adige - Regione del Veneto in cui sono individuate le aree di pericolo idrogeologico costituisce un presupposto per procedere alla futura individuazione esecutiva degli interventi di mitigazione del rischio;

OSSERVATO che i vincoli temporanei di salvaguardia e quelli definitivi posti dalla presente delibera sono finalizzati alla tutela di interessi generali prioritari e non fanno sorgere alcun titolo alla corresponsione di indennizzi;

DELIBERA

Articolo 1

E' adottata l'allegata "*Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (approvato con DPCM 27 aprile 2006) per le aree in dissesto da versante*", di seguito "Variante", costituita dagli elaborati seguenti:

- Elaborati e tavole di perimetrazione delle aree di pericolo da frana o colata detritica:
 - o Relazione tecnica ed elenco degli interventi di mitigazione;
 - o Carta geologica (scala 1:100.000);
 - o Tavola di ubicazione dei dissesti storici da frana o colata detritica – paleofrane (scala 1:100.000);
 - o Tavola di individuazione dei dissesti da frana o colata detritica per le classi di pericolosità P4, P3 e P2 (scala 1:100.000);
 - o Perimetrazione a scala di dettaglio delle aree a diversa pericolosità da frana o colata detritica e inquadramento a scala comunale (scala 1:10.000);
- Norme di attuazione e prescrizioni di piano.

Per la prevenzione del pericolo da frana o colata detritica la variante assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia a scala 1:10.000.

La variante riguarda aree di pericolosità idrogeologica (P) localizzate nei territori dei seguenti Comuni:

COMUNE	PROVINCIA	P4	P3	P2	P1
Altissimo	Vicenza		x		
Arzignano	Vicenza		x		

6

COMUNE	PROVINCIA	P4	P3	P2	P1
Badia Calavena	Verona	x	x	x	
Brentino Belluno	Verona	x			
Caprino Veronese	Verona	x	x	x	
Cerro Veronese	Verona			x	
Chiampo	Vicenza		x	x	x
Crespadoro Vicentino	Vicenza	x	x		
Dolcè	Verona	x	x	x	
Ferrara di Monte Baldo	Verona	x	x	x	
Fumane	Verona	x	x	x	
Gambellara	Vicenza			x	
Grezzana	Verona	x	x	x	
Marano di Valpolicella	Vicenza	x	x	x	
Montecchia di Crosara	Verona		x		x
Montorso Vicentino	Vicenza			x	
Negrar	Verona	x	x	x	
Roncà	Verona		x	x	x
Roverè Veronese	Verona	x		x	
S.Ambrogio di Val Policella	Verona	x	x	x	x
S. Giovanni Ilarione	Verona	x	x	x	x
San Mauro di Saline	Verona		x	x	
Sant'Anna D'Alfaedo	Verona		x	x	
Selva di Progno	Verona	x	x	x	
Vestenova	Verona	x	x	x	x

I contenuti di carattere generale e gli indirizzi nonché le norme di attuazione del piano stralcio si applicano su tutto il territorio del Bacino dell'Adige – Regione Veneto.

Articolo 2

Fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione della variante, alle aree perimetrate dalla presente variante si applicano - a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del D. Lgs. 152/06 - le disposizioni previste dagli articoli 20, 22 e 23 delle "Norme di attuazione e prescrizioni di piano" del piano stralcio per le aree di pericolo molto elevato ed elevato da frana o da colata detritica.

Articolo 3

Fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del piano stralcio si applicano inoltre - a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del D. Lgs. 152/06 - le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3, 4 e 5, delle "Norme di attuazione e prescrizioni di piano".

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del D. Lgs. 152/06, con l'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione della variante si applicano immediatamente ed integralmente tutte le "Norme di attuazione e prescrizioni di piano" della stessa.

Articolo 5

La presente deliberazione con allegato sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sarà notificata, nelle forme più opportune, agli enti locali nei confronti dei quali le misure di salvaguardia nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia.

Articolo 6

A seguito dell'adozione della presente deliberazione si darà corso alle procedure previste all'articolo 57, comma 1, lettera a), punto 2), del D. Lgs. 152/06.

Roma, 21 dicembre 2010

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Ing. Roberto Casarin



IL PRESIDENTE
Ministro all'Ambiente ed alla Tutela del
Territorio e del Mare
On. Stefania Prestigiacomo

